

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**  
Sezione Terza Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| dott. Francesco Fontana  | Presidente   |
| dott.ssa Stefania Abbate | Giudice rel. |
| dott. Fabio D'Amore      | Giudice      |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. - *omissis* - R.G. promossa  
da

**AA.** (C.F. - *omissis* -)

rappresentato e difeso in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione dall'Avv. -  
*omissis* -, con elezione di domicilio presso il suo studio

**ATTORE**

contro

**BB.** (C.F. - *omissis* -)

rappresentato e difeso in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione  
dall'Avv. - *omissis* -, con elezione di domicilio presso il loro studio


**CONVENUTO**

avente ad oggetto: revoca di amministratore di società di persone

**CONCLUSIONI**

**Per l'attore:**

Piaccia all'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni domanda, pretesa, eccezione, avversaria,



In via principale, nel merito:

- a) accertare e dichiarare che le condotte del Sig. BB. descritte nella parte motiva dell'atto di citazione, da intendersi qui integralmente trascritte, costituiscono giusta causa di revoca del potere di amministrazione della società "CC." allo stesso attribuito con verbale dell'assemblea dei soci del 28/05/2018 e, per l'effetto,
- b) disporre, con pronuncia costitutiva, la revoca del Sig. BB. dalla carica di amministratore della società "CC.", con ogni consequenziale pronuncia.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm.

In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni.

**Per il convenuto:**

Nel merito


Rigettare tutte le domande ed eccezioni avversarie, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa.

In via istruttoria: come da foglio di precisazione delle conclusioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio ha ad oggetto le domande proposte da AA. al fine di ottenere la revoca di BB. della carica di co-amministratore della società CC., allo stesso attribuita con verbale dell'assemblea dei soci del 28.05.2018, previo l'accertamento dell'integrazione di una giusta causa di revoca.

Si è costituito BB., opponendosi alle domande avverse, in quanto infondate in fatto e in diritto.



In sede di comparsa conclusionale, poi, il convenuto ha dedotto che, nella pendenza della causa, era venuta meno la legittimazione ad agire dell'attore, avendo perso la qualità di socio in seguito alla delibera di esclusione del socio adottata dall'assemblea della società in data 09.03.2023.

Tale prospettazione è stata contrastata nella memoria di replica dall'attore, che ne ha contestato il fondamento e ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio d'impugnativa pendente innanzi a questo stesso ufficio in ordine alla delibera di esclusione del 09.03.2023.

Orbene, premessa l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate da entrambe le parti in uno alle memorie depositate ex art. 190 c.p.c., per quanto attiene alle allegazioni contenute negli stessi atti ritiene il Collegio di dover in ogni caso rilevare la carenza in capo all'attore della legittimazione ad agire, legittimazione che deve sussistere non solo all'atto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della decisione.

Risulta, invero, dall'ordinanza n. 9609/2023 del 23.10.2023 di questo stesso Tribunale - dimessa tempestivamente dalla parte convenuta nel fascicolo, in data 24.05.2024, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, pronunciata nel procedimento R.G. - *omissis* - su ricorso cautelare dello stesso AA. parimenti inteso alla revoca di BB. dalla carica di amministratore di CC. che *"alla data di deposito del ricorso AA. non rivestiva più la qualità di socio di CC. per essere stato escluso con decisione del 9.3.2023, impugnata ma non sospesa"* e che, in ragione di ciò, in quel procedimento è stata accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal resistente BB..

Al riguardo, occorre ribadire che, poiché l'art. 2259, terzo comma, c.c. conferisce espressamente la legittimazione a chiedere la revoca per giusta causa dell'amministratore a *"ciascun socio"*, viene qui in rilievo la *legitimatio ad causam* della parte, quale condizione



dell'azione, il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato d'ufficio dal giudice (v. Cass., Sez. Un., n. 2951 del 16/02/2016).

Si deve, pertanto, ritenere che la delibera di esclusione del socio adottata il 09.03.2023, e non sospesa, abbia comportato la perdita sopravvenuta in capo all'attore della legittimazione ad agire per la revoca dell'amministratore e, conseguentemente, l'improcedibilità delle domande.

Non può poi darsi corso alla sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che l'opposizione avverso la delibera di esclusione venga decisa in via definitiva, giacché, quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione, ma deve bensì valutarsi la riunione dei processi, che nel caso non è stata neppure richiesta (per tutte, Cass., Sez. VI - 1, Ord. n. 2819 del 31/01/2022).

In considerazione del carattere sopravvenuto del difetto di legittimazione, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

1. dichiara improcedibili le domande dell'attore;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della 3<sup>a</sup> Sezione civile del 17.04.2025

IL PRESIDENTE

dott. Francesco Fontana

IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Stefania Abbate